

DARSENA MEDICEA - REGOLAMENTO

ART. 1

L'applicazione ed osservanza del seguente regolamento viene assicurata e controllata nell'ambito della Darsena, dal personale dipendente e le infrazioni saranno comunicate alla Direzione che potrà adottare i provvedimenti che riterrà opportuni a carico degli utenti, ferme restando eventuali responsabilità civili e penali.

ART. 2

L'utilizzatore del posto barca e delle opere fisse della Darsena dovrà avere la massima cura nell'uso delle opere stesse. Chiunque danneggi tali opere sarà tenuto a risarcire i danni arrecati.

ART. 3

Le imbarcazioni devono avere dimensioni adeguate alla dimensione dell'ormeggio.

ART. 4

Nell'ambito della Darsena la velocità massima consentita è di 2 nodi.

ART. 5

In assenza di persone a bordo dell'imbarcazione è tassativamente vietato:

- il collegamento a forniture elettriche e idriche
- lasciare i motori accesi.

Il personale di servizio è autorizzato ad interrompere la fornitura ed a spegnere i motori.

ART. 6

Nelle acque della Darsena è vietata la balneazione e la pesca con qualsiasi mezzo. È vietato ingombrare con l'attrezzatura di bordo (salvagente, cuciniera, generatori, attrezzatura sub e da pesca ecc.) e con oggetti di qualsiasi genere le banchine ed i moli.

ART. 7

E' tassativamente vietata la sosta lungo la banchina di auto, motorini, biciclette ecc. se non nelle aree appositamente disponibili.

È tassativamente vietata la sosta nei parcheggi riservati all'approdo di trailers, camion, roulotte e campers. Detti automezzi in sosta verranno rimossi e parcheggiati altrove. Tutte le spese di rimozione e di sosta saranno addebitate al proprietario.

ART. 8

Nell'ambito della Darsena è vietato lo svuotamento delle acque di sentina, di getto di rifiuti di qualsiasi genere, di liquidi, detriti o altro sia in acqua che sulle banchine o sui moli. Per i rifiuti solidi o liquidi devono essere usati gli appositi contenitori disposti nelle aree destinate e appositamente segnalate.

ART. 9

È vietato porre in moto generatori di corrente e/o i motori principali o ausiliari dell'imbarcazione per prova o per la ricarica delle batterie, è fatta eccezione solo per i casi autorizzati dalla Direzione. Sono vietati tutti i lavori a bordo delle imbarcazioni e tutte le attività rumorose che disturbano la quiete altrui.

ART. 10

Tutte le imbarcazioni e tutti i natanti che entrano nell'approdo devono essere in piena efficienza per la sicurezza dello stazionamento.

Ogni imbarcazione e natante:

- dovranno essere coperti da polizza assicurativa per le responsabilità civili ed i rischi contro gli incendi. La polizza dovrà essere esibita a richiesta della direzione dell'Approdo che potrà riservarsi di chiedere l'integrazione qualora fosse inadeguata. Nel caso di mancanza di adeguata polizza assicurativa o di insufficienza del valore assicurato, la direzione dell'Approdo potrà negare l'accesso nell'ambito della Darsena Medicea;
- dovranno essere in regola con tutte le prescrizioni di legge e con ogni prescrizione dell'autorità marittima;
- dovranno essere imbarcazioni e natanti destinati al turismo nautico o alla pesca sportiva.

ART. 11

Prima di assentarsi dalla Darsena per periodi prolungati l'utente che lascia l'imbarcazione al suo posto di ormeggio deve:

- assicurarsi del perfetto ormeggio e che le cime siano in ottime condizioni e opportunamente fissate;
- comunicare alla Direzione il nominativo ed il recapito dell'incaricato alla sorveglianza dell'imbarcazione, in grado di spostarla in caso di necessità.

In ogni caso l'utente è responsabile della sicurezza della propria imbarcazione per tutti i danni causati dalla barca e/o dal proprio personale e/o preposti anche nei riguardi di altre persone, di altre barche o beni di proprietà altrui e ad attrezzature portuali nell'ambito della Darsena Medicea. La Direzione non assume nessuna obbligazione in ordine alla custodia delle imbarcazioni, delle loro attrezzature ed accessori, nonché dei beni comunque di proprietà dell'utente. La Direzione non sarà in alcun modo responsabile per i furti delle imbarcazioni o per i furti che possano verificarsi a bordo delle imbarcazioni anche se relativi ad accessori ed attrezzature varie; inoltre la Direzione non potrà essere ritenuta responsabile per i danni, inclusa la perdita totale, che possono derivare alle imbarcazioni da incendio comunque prodotto, atti dolosi, atti vandalici, rotture di ormeggio non dipendenti da strutture predisposte dal gestore del servizio, eventi atmosferici e/o meteo-marini e forza maggiore in genere.

ART. 12

L'Approdo turistico svolge funzioni di promozione turistica della Città ed in particolare del centro storico. A tal fine:

- 1) è consentita l'assegnazione agli utenti di posti barca anche sulla base di prenotazioni;
- 2) saranno consentiti abbattimenti che verranno determinati secondo il piano tariffario approvato dal consiglio comunale, ai diportisti che
 - prenoteranno per soggiorni lunghi nei periodi di primavera, autunno e inverno;
 - prenoteranno la permanenza di almeno n. 4 giorni nei week end nei mesi di aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre con riduzioni;
 - appartengono agli yachting club presenti sul territorio nazionale;
 - dimosteranno di aver prenotato e soggiornato con le loro unità da diporto almeno 3 volte nell'anno solare;

- 3) ai posti di ormeggio, che sono contrassegnati da un numero, le unità da diporto possono ormeggiarvi solo con il consenso della Direzione e assistite da personale dipendente. Non è consentita la cessione a terzi del posto di ormeggio assegnato;

L'Approdo turistico garantisce inoltre, nell'arco orario compreso fra le ore 08.00 e le ore 20.00, una quota dei posti barca (10%) per le unità da diporto in transito, alle quali viene applicato il regime tariffario indicato al successivo art. 15.

L'ormeggio in condizioni di transito è consentito per non più di tre accosti nell'arco di ciascun mese ed è esclusa la fruizione del posto su prenotazione. All'atto dell'accosto, ultimate le operazioni di ormeggio, il richiedente la prestazione dovrà consegnare al personale di banchina, debitamente compilato e sottoscritto, un apposito modulo contenente: i dati identificativi dell'unità; l'ora di accosto e di prevista partenza; dichiarazione che l'ormeggio è richiesto per unità in transito e che è stata presa visione delle condizioni tariffarie riportate nel modulo.

ART. 12 BIS

L'Approdo turistico, attraverso il proprio personale e con le modalità e gli orari comunicati all'atto della registrazione dell'ormeggio, offre all'utenza i seguenti servizi:

- a) Assistenza alle operazioni di ormeggio e disormeggio;
- b) Rifornimento idrico;
- c) Fornitura di energia elettrica;
- d) Servizi igienici e docce;

ART. 13

All'interno della Darsena gli animali sono ammessi purchè tenuti al guinzaglio. In ogni caso dovranno essere prese tutte le precauzioni al fine di evitare che la loro presenza nell'ambito dell'approdo arrechi molestia e disagio.

ART. 14

Nella Darsena Medicea non è consentita l'attività di charter, scuola di vela e diving fatta eccezione della possibilità da parte dell'Amministrazione di stipulare accordi con operatori del settore per i periodi di media e bassa stagione;

ART. 15

1. Ultimate le operazioni di ormeggio e messa in sicurezza l'unità, l'assegnatario è tenuto alla registrazione presso la direzione dell'approdo e al pagamento della tariffa di ormeggio allegato "A" al presente Regolamento, a valere per l'anno 2008. Per gli anni successivi, le tariffe potranno essere aggiornate con apposita Delibera di Consiglio e rese esecutive con provvedimento dell'Autorità Concedente (A.P.P.).

2. Nel caso in cui l'assegnatario non usufruisca per intero del periodo prenotato, non avrà diritto al rimborso della tariffa di ormeggio per il periodo d'uso non usufruito. Sono viceversa rimborsabili le somme anticipate per servizi (acqua e corrente elettrica), detratti i consumi effettuati.

3. Al naviglio in transito, come definito al precedente art. 12, nell'arco orario destinato (08.00 – 20.00), è concessa la gratuità sulla voce tariffaria dell'ormeggio, fermo restando il pagamento dei servizi, fatturati a consumo effettivo, di fornitura di acqua e energia elettrica.

4. Su posti liberi, oltre quelli destinati al transito, per soste di breve durata finalizzate alla visita del Centro Storico e/o rifornimenti di bordo, è concessa la gratuità sulla voce tariffaria dell'ormeggio, fermo restando il pagamento dei servizi, fatturati a consumo effettivo, di fornitura di acqua e energia elettrica

ART.15 bis

Le tariffe di cui all'art. 15 allegato A) potranno essere modificate con sconti ed incentivi come previsti nella medesima.

Potrà inoltre essere prevista la gratuità dell'ormeggio in occasione di :

- a) manifestazioni o per eventi promozionali
- b) altri eventi patrocinati dal Comune
- c) necessità dell'Amministrazione;
- d) eventi di particolare rilevanza anche sociale.

ART.16

E' riservata la facoltà, ove lo si ritenga necessario, di modificare il presente regolamento in qualsiasi momento. L'assegnazione del posto barca comporta l'integrale accettazione del Regolamento della Darsena Medicea di Portoferraio.